



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 170 del 01/09/2017

Servizio Sportello alle imprese

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7 A) DEL TU.L.P.S., INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE..

Il Sindaco

Premesso che con il termine “Gioco d'azzardo patologico (GAP)” si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “Malattia Sociale” è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione del singolo individuo e della sua famiglia;

Dato atto che nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce di età costituisce un fatto notorio come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale:

- il decreto Legge n. 158 recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni dalla legge 08.11.2012 n. 189, con cui si è stabilito di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2013 che afferma la legittimità degli interventi degli stati membri a protezione dei giocatori, anche a fronte di una limitazione/compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario come ad esempio la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
- la Raccomandazione 2017/478/UE del 14/7/2014 con cui la Commissione Europea si è espressa sui principi di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line con particolare riferimento ai minori;
- l'articolo 14 della L. 23/2014 recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico;

- la L. 190/2014 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza istituito dal c.d. decreto Balduzzi;
- la LR 5 del 4/7/2013 come modificata dall'articolo 48 della LR 18/2016 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate e la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12/6/2017 "modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito";

Rilevato che la libertà d'iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana come sancito dall'articolo 41 della Costituzione;

Considerato che:

- per meglio focalizzare il problema relativo al gioco d'azzardo il Comune di Modena, in collaborazione con il Servizio Dipendenze dell'Azienda USL di Modena, ha approfondito fin dal 2012 il fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo rilevando come anche sul territorio del Distretto Ceramico il Gioco d'Azzardo Patologico stia sempre più assumendo le caratteristiche di un disturbo compulsivo complesso che oltre a provocare gravi disagi per la persona, genera gravi problemi sociali e finanziari;
- i dati relativi ai casi in carico per gioco d'azzardo patologico presso il SDP di Modena del 2016 (utenti che hanno il GAP – gioco d'azzardo patologico - come diagnosi primaria) mostrano una incidenza del 24% dei casi nel solo distretto di Sassuolo (comprendente i Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo);
- nell'ultimo anno, secondo i dati del SERT, in Regione si è registrato un aumento del 15% di casi di ludopatie;
- nel territorio distrettuale si stima che siano almeno 10 mila le persone esposte a un rischio alto per azzardopatia, con la conseguente necessità di destinare cifre considerevoli alla cura di quanti dipendono dal gioco patologico;
- i giochi più utilizzati dalle persone dipendenti sono slot machine, video poker e video lottery e i giocatori in media arrivano al servizio dopo due anni di dipendenza e con una situazione familiare e finanziaria compromessa;
- da una analisi dei dati acquisiti tramite l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulta che sul territorio del Comune di Sassuolo operano n. 8 esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Tulp che hanno in disponibilità apparecchi da trattenimento e gioco ec art. 110 c 6 lett. a e b del Tulp e n. 78 esercizi pubblici o assimilabili autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Tulp e che hanno in disponibilità apparecchi da gioco con vincita in denaro ai sensi dell'art. 110 c 6 lett a del Tulp peraltro dislocati in tutte le zone del Comune, frazioni comprese;
- tale diffusione favorisce la facilità di accesso al gioco a tutte le ore del giorno e a qualunque categoria di utenti;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune realizzare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni connessi con il gioco d'azzardo patologico anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle

apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e quindi maggiormente esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni.

dato atto che:

- i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano Modenese hanno da tempo attivato un tavolo di confronto tecnico-politico sul tema, confrontandosi sulle azioni reciproche e sviluppando percorsi di analisi e coordinamento;
- i suddetti Comuni, all'interno dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico, hanno inserito nella programmazione socio-sanitaria dei piani di zona, azioni di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno dell'azzardopatia, avviando nel contempo politiche di gioco alternativo rivolto soprattutto alle giovani generazioni, anche in collaborazione con gli esercenti del territorio;
- il Comune di Modena, in qualità di coordinatore provinciale dell'Associazione Avviso Pubblico, ha condiviso con gli altri comuni aderenti, nell'incontro di coordinamento del 1 febbraio 2017, la necessità di adottare sul territorio provinciale ordinanze con gli stessi contenuti della presente;
- i Comuni del Distretto Ceramico hanno aderito al Bando di cui alla Delibera di G.R. n. 1011/2016 "Bando per la concessione di contributi per i progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni relativi alle iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot Free E-R" presentando un progetto congiunto e condiviso di azioni di sensibilizzazione denominato "Liberamente in gioco" ammesso al finanziamento di cui sopra;

Dato atto che la Suprema Corte con sentenza n. 300/2011 ha affermato in capo al Comune la competenza alla realizzazione di un sistema di prevenzione sociale per contribuire al contrasto dei fenomeni connessi con il gioco d'azzardo patologico rilevando come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la vivibilità e la quiete pubblica, non rientrino nell'ambito delle materie dell'Ordine e della sicurezza, di competenza statale;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Richiamate:

- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.06.2014 e n. 3854 del 27.08.2014 con le quali i magistrati hanno "...avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termine dell'art. 50, comma 7, del Dlgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, dignità umana, utilità sociale, salute”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18.07.2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che” è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;
- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3778/2015 del 01.08.2015 con la quale, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altresì che “... la formulazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267/2000, preordinato ad “armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia”;

Visto altresì l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 -, il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

Rilevato altresì che:

- a seguito dell'adozione da parte della Regione Emilia-Romagna del “Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016”, è stato istituito il marchio (denominato Slot-FreE-R) che viene rilasciato a quei pubblici esercizi, rivenditori di generi di monopolio, dettaglianti, edicole e circoli privati che scelgono di non installare (o di dismettere nel caso ne abbiano già) apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro. Il marchio ad oggi è stato attribuito a 25 esercizi;
- il Comune di Sassuolo, congiuntamente agli altri Comuni del Distretto Ceramico, ha deciso di aderire alla campagna della Regione di cui sopra affiancando al rilascio del marchio altre iniziative per contrastare la c.d. ludopatia tra cui un calendario di iniziative intorno alla Giornata Mondiale Del Gioco, destinate a far conoscere e a promuovere il “gioco sano” nell'ambito del progetto distrettuale “LiberAMENTE in gioco”;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, dettare una nuova disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, commi 6 e 7a) del TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

Dato atto che in merito sono state consultate le Associazioni di Categoria interessate, gli Enti di promozione Sociale nonché le associazioni dei Consumatori e di volontariato che collaborano con l'Amministrazione;

Valutate le argomentazioni e proposte avanzate dai rappresentanti dei diversi portatori di interesse coinvolti;

ORDINA

1) di stabilire le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 del TULPS, collocati nelle sale gioco, nelle sale scommesse e nelle altre tipologie di esercizio in cui ne è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti:

- a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (es. bar, ristoranti, alberghi, sale giochi o esercizi commerciali dotati di apposita autorizzazione);
- b) autorizzati ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo, sale VLT - videoterminali di gioco VLT) e di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 luglio 2011 (Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.);

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS sono collocati.

2) Gli apparecchi da intrattenimento e svago di cui all'art. 110, commi 6 e 7a) del TULPS, nelle ore di non funzionamento devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

3) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre un cartello, all'interno dell'esercizio e in posizione ben visibile per gli avventori, con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui ai punti precedenti.

DISPONE INOLTRE

La presente ordinanza entra in vigore dal 18 settembre 2017.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450 salvo nei casi di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In tale ultimo caso le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno puniti applicando una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500 il cui importo ammesso quale pagamento in misura ridotta sarà stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 3) della presente ordinanza sarà punita applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge 689/81 e successive modificazioni.

Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti, in caso di versamento oltre il termine suddetto la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

I proventi delle sanzioni saranno destinati ad attività di prevenzione del gioco d'azzardo o promozione e sostegno delle attività economiche in cui non sono presenti o che dismettono apparecchi per il gioco d'azzardo.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Claudio Pistoni / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale